



**Commissione Parlamentare di inchiesta  
sul sistema bancario e finanziario**

*Audizione della Consob*

*sulla vicenda della vendita dei diamanti tramite il canale bancario*

*Prof. Paolo Savona*  
Presidente della Consob

*Dott. Mauro Lorenzoni*  
Responsabile della Divisione Tutela del Consumatore

Roma, 15 marzo 2022

Buongiorno,

ringrazio la Presidente Carla Ruocco e gli onorevoli membri di questa Commissione Parlamentare per l'invito rivolto alla Consob, che oggi qui rappresento.

Prima di trattare i principali aspetti della vicenda relativa alla vendita dei diamanti da parte degli istituti di credito, fornirò, come richiesto, una sintetica ricostruzione della disciplina della distribuzione delle "attività finanziarie attraverso i canali bancari". Tale attività, con riferimento alle competenze della Consob, differisce evidentemente dalla tipica attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito ed è, invece, rappresentata dall'intermediazione finanziaria intesa quale insieme di servizi volti a favorire il trasferimento di capitali tra soggetti mediante la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari.

L'attività di intermediazione finanziaria si esplica attraverso lo svolgimento di servizi di investimento che sono specificamente individuati dalla Direttiva Europea n. 2014/65 (MiFID II) e, a livello nazionale, dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF, D.lgs. n. 58/98) all'interno di un elenco chiuso di attività che devono avere necessariamente ad oggetto strumenti finanziari, anche essi elencati nei predetti testi normativi.

I servizi di investimento quali la negoziazione, il collocamento, la ricezione e trasmissione di ordini o la consulenza e la gestione di portafogli sono quindi funzionali all'accesso al mercato degli strumenti finanziari. Questi ultimi sono rappresentati, principalmente, da titoli rappresentativi di capitale o di debito (quali azioni e obbligazioni), strumenti del mercato monetario, quote di fondi comuni di investimento e contratti finanziari derivati.

L'esercizio professionale di servizi di investimento è riservato agli intermediari finanziari autorizzati (tra questi le banche) ed iscritti in appositi albi pubblici, previa verifica del possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi prescritti dalla normativa di settore.

Nell'ordinamento nazionale le competenze di vigilanza sulla prestazione dei servizi di investimento, anche quando svolti da banche, sono suddivise tra la Consob, per quanto attiene alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, e la Banca d'Italia, con riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione degli intermediari. Il riparto di competenze in materia di supervisione segue quindi un approccio prevalentemente funzionale, in cui a un'Autorità di vigilanza prudenziale (la Banca d'Italia) si affianca un'altra Autorità (la Consob) che controlla la trasparenza più ampia possibile nei rapporti degli intermediari con la clientela di ciascun segmento.

La disciplina dei servizi di investimento che oggi si rinviene nel TUF (D.lgs. n. 58/98) risulta dal recepimento in Italia, come accennato, della Direttiva Europea n. 2014/65 (MiFID II), avvenuta con D.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017.

La direttiva MiFID insieme alla MiFIR o *Markets in financial instruments regulation* (regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto della precedente regolamentazione europea in materia.

Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal TUF la Consob ha adottato il Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018 (cd. Regolamento Intermediari) recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari.

Alla disciplina dei servizi di investimento, che regola i rapporti tra intermediari finanziari autorizzati (tra cui le banche) e singoli clienti, si affianca la disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari che regola gli obblighi di trasparenza di chi rivolga un'offerta alla platea indistinta dei potenziali investitori. L'attività di offerta al pubblico - a differenza della prestazione dei servizi di investimento - non è un'attività riservata ma impone la predisposizione e la pubblicazione di un prospetto che rechi informazioni sull'offerente e sulle caratteristiche del prodotto finanziario offerto. La pubblicazione del prospetto informativo è subordinata all'autorizzazione della Consob.

L'offerta al pubblico può avere ad oggetto sia gli strumenti finanziari previsti dalla disciplina di derivazione europea sia prodotti finanziari atipici secondo la nozione "domestica" di prodotto finanziario. Difatti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u) del Tuf per "*prodotto finanziario*" si intendono "*gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria*" nozione quest'ultima che, secondo il consolidato orientamento della Consob, come più ampiamente dirò in seguito, implica la compresenza dei seguenti tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale.

L'offerta al pubblico ha la sua disciplina nel Regolamento prospetto dell'Unione europea (il regolamento UE 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017), negli atti delegati adottati dalla Commissione europea, nel TUF e nel regolamento emittenti della Consob n. 11971/1999, come nel tempo modificato.

Proprio con riferimento alla disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, la Consob ha svolto approfondimenti in merito alla vendita di diamanti tramite canale bancario per verificare se potesse essere considerata un'offerta di investimenti di natura finanziaria. Come dirò più ampiamente in seguito, ad esito dei complessivi approfondimenti svolti non sono stati riscontrati "meccanismi contrattuali" come, ad esempio, promesse di rendimento, obblighi di riacquisto ovvero vincoli al godimento del bene, eventualmente previsti anche tramite contratti collegati al contratto principale di vendita del diamante, che potessero delineare la ricorrenza di un'offerta di un prodotto finanziario e, pertanto, una fattispecie di diretta competenza della Consob.

\*\*\*

Con riferimento alla vicenda oggetto della presente audizione, evidenzio che l'istruttoria svolta dalla Consob ha comportato lo svolgimento di una pluralità di attività nonché il coordinamento con altre Autorità di vigilanza e con l'Autorità Giudiziaria in esito alle quali sia la Consob sia le altre Autorità con cui si è collaborato hanno adottato, ciascuna per i profili di propria competenza, specifiche iniziative.

La Consob, a partire dal mese di ottobre del 2016 – in assenza di esposti<sup>1</sup> e poco prima della messa in onda della puntata della trasmissione televisiva "Report" del 17 ottobre 2016 – ha avviato, anche alla luce di alcuni articoli pubblicati sulla stampa nazionale che riguardavano la compravendita di diamanti<sup>2</sup>, approfondimenti sia su operatori che vendevano diamanti tramite siti *web*, su alcuni dei quali la Consob è intervenuta, sia su operatori che vendevano diamanti tramite istituti di credito.

---

<sup>1</sup> Le prime segnalazioni sono del 19 ottobre 2016, del 17 novembre 2016, di associazioni di consumatori, e di gennaio 2017; quest'ultima è una nota, anonima, con la quale è stata genericamente segnalata, tra l'altro, la vendita di diamanti da parte di istituti di credito.

<sup>2</sup> Trattasi, in particolare, di un articolo di stampa apparso su "Il Fatto Quotidiano" in data 14 settembre 2016 avente ad oggetto la vendita di diamanti da parte di Istituti di credito alla propria clientela.

L'istruttoria è stata avviata anche allo scopo di valutare se l'attività di vendita di diamanti fosse svolta conformemente alla Comunicazione Consob n. 13038246 del 6 maggio 2013 (pubblicata alla luce di un quesito interpretativo)<sup>3</sup> relativa alla "*Vendita di diamanti tramite intermediazione di istituti di credito*" ovvero se integrasse un'attività di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Considerato che già dai primi approfondimenti svolti emergeva la potenziale competenza di altre Autorità, la Consob ha, da un lato, avviato contatti con l'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato e con la Banca d'Italia e, dall'altro, collaborato con la Procura della Repubblica di Milano e altre Procure che nel tempo hanno svolto indagini sulla vicenda, trasmettendo a queste gli elementi istruttori acquisiti. Tale coordinamento ha portato sostanzialmente al blocco della vendita di diamanti tramite le banche, all'emersione di pratiche commerciali scorrette che sono state sanzionate dall'AGCM quale Autorità competente in sede amministrativa e alla configurazione di ipotesi di reati di truffa da parte dell'Autorità giudiziaria.

Più specificamente, a seguito dell'attività istruttoria avviata dalla Consob già ad ottobre del 2016, il **19 gennaio 2017** si è svolto un confronto preliminare sulla vicenda con i rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato e della Banca d'Italia, al fine di individuare le migliori forme di coordinamento istituzionale tenuto conto dei relativi profili di competenza. In particolare, nel corso di tale incontro, la Consob ha rappresentato di aver avviato, a seguito di notizie stampa e delle poche segnalazioni pervenute, anche da parte di associazioni di consumatori, approfondimenti sul fenomeno della vendita al pubblico di diamanti, al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di propria competenza. Nell'ambito dell'incontro, in merito alle possibili iniziative da assumersi, la Consob ha informato l'AGCM e la BdI che stava valutando la pubblicazione di una Comunicazione a tutela del pubblico per richiamarne l'attenzione sul fenomeno e fornire primi elementi di valutazione della fattispecie.

Alla luce degli elementi acquisiti durante l'attività istruttoria e di quanto emerso in occasione dell'incontro del 19 gennaio 2017 con AGCM e BdI la Consob ha quindi pubblicato, il **31 gennaio 2017**, sul proprio sito istituzionale ([www.consob.it](http://www.consob.it)), una Comunicazione ("*warning*") con la quale ha richiamato l'attenzione del pubblico sui rischi connaturati alle operazioni di acquisto dei diamanti nonché quella degli intermediari sulla necessità di informare compiutamente gli acquirenti circa le condizioni contrattuali e i costi connessi a tali operazioni. Ne cito testualmente alcuni passi più significativi:

- *"I prezzi di acquisto dei diamanti, determinati direttamente dal proponente, sarebbero superiori al loro valore di mercato. Non sarebbe, inoltre, chiaro, a causa della scarsa trasparenza delle proposte, quale parte del prezzo sia dovuta al costo effettivo del diamante e quale sia invece rappresentata dalle commissioni applicate dalle società proponenti e dagli istituti bancari al momento dell'operazione."*
- *"È (...) di fondamentale importanza che i potenziali acquirenti siano informati che si tratta di investimenti che possono presentare rischi non immediatamente percepibili".*
- *"La Consob, infine, rappresenta la necessità che gli offerenti l'acquisto, in particolare se operatori bancari, consapevoli della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione*

---

<sup>3</sup> Con la Comunicazione in discorso la Consob ha riscontrato una richiesta di chiarimenti pervenuta da parte di associazioni di categoria e soggetti specializzati nell'intermediazione e compravendita di diamanti aventi ad oggetto operazioni di vendita di diamanti effettuate dalla società Intermarket Diamond Business S.p.A. (anche "IDB") e dalla società Diamond Love Bonde S.p.A. (anche "DLB") per il tramite del canale bancario.

*professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello.”*

A seguito della pubblicazione del *warning*, l'operatività di vendita di diamanti risulta aver subito sostanzialmente un “arresto”, come meglio precisato nell'allegato documento tecnico illustrativo dell'istruttoria svolta (*cf. allegato 1*).

In data **14 febbraio 2017**, nel solco della collaborazione già avviata, la Consob ha comunicato con apposite note all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Banca d'Italia le informazioni complessivamente acquisite e le valutazioni fino a quel momento condotte in merito alla vicenda ribadendo la propria disponibilità a proseguire nell'attività di coordinamento istituzionale e rappresentando l'interesse ad essere informata sull'avvio di istruttorie da parte delle due Autorità. Con tali note la Consob – nell'ottica di una più efficace collaborazione, anche tenuto conto dell'interesse manifestato in proposito dalle suddette Autorità – ha altresì trasmesso un documento intitolato “*Considerazioni sui prezzi applicati dalle società specializzate (DPI e IDB) rispetto al mercato mondiale dei diamanti*” contenente un'analisi sui prezzi applicati da tali società.

A fronte di tale nota della Consob, l'AGCM ha comunicato, con lettera del **23 febbraio 2017**, di aver “*in corso due procedimenti istruttori [...] volti a valutare l'eventuale sussistenza di pratiche commerciali scorrette*” ai sensi del “Codice del Consumo”, nei confronti di due società che vendevano diamanti tramite istituti di credito: la “Diamond Private Investment S.p.A.” e la “Intermarket Diamond Business S.p.A.”. Queste società sono risultate essere i principali operatori nel mercato delle vendite di diamanti tramite il canale bancario.

Nel frattempo, la Consob ha proseguito nelle proprie indagini, su cui mi soffermerò in seguito, mediante l'invio di richieste di elementi informativi e documentali sia a società italiane specializzate nella vendita di diamanti tramite banche sia agli istituti bancari di cui tali società si avvalevano.

Nel corso di un ulteriore incontro tra Autorità (Consob, Banca d'Italia e AGCM) tenutosi in data **10 aprile 2017** presso l'AGCM, la Consob ha riportato in sintesi le iniziative intraprese nei confronti delle società venditrici dei diamanti e delle principali banche delle quali queste si avvalevano per la loro commercializzazione, evidenziando, tra l'altro, le caratteristiche della documentazione contrattuale acquisita ed esaminata.

In particolare, dagli elementi acquisiti emergeva che i prezzi di vendita dei diamanti praticati dalle società venditrici erano significativamente più elevati rispetto a quelli risultanti dai listini di settore più comunemente accettati (*Rapaport* per la vendita all'ingrosso dei diamanti e *Diamond Retail Benchmark* pubblicato da IDEX (*International Diamond Exchange*) per il mercato al dettaglio).

Difatti, il valore delle pietre esposto dalle quotazioni redatte e pubblicate a cura delle società venditrici era sensibilmente più alto (40-50%) rispetto al valore di pietre con caratteristiche del tutto simili per le quali si fa riferimento ai listini in uso nel settore. Il prezzo finale praticato dalle società venditrici era composto da voci ulteriori che si sommavano al prezzo della pietra, quali l'assicurazione, la certificazione di autenticità, il trasporto, i costi doganali nonché le commissioni dovute dalle società venditrici alle banche per l'attività di segnalazione da queste svolta (variabile tra il 10 e il 20% fatte salve, ovviamente, le specifiche di ciascun rapporto tra società venditrice e banca).

Queste caratteristiche, che apparivano far emergere la sussistenza di pratiche commerciali scorrette di competenza dell'AGCM, erano state riscontrate anche da quest'ultima Autorità nel corso delle proprie istruttorie.

Il **30 ottobre 2017** l'AGCM ha pubblicato, sul proprio sito *web*, un comunicato stampa con cui ha reso noto che, a conclusione di due istruttorie volte a valutare l'eventuale sussistenza di pratiche commerciali scorrette da parte delle citate Intermarket Diamond Business S.p.A. (IDB) e Diamond Private Investment S.p.A. (DPI), ha ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei "diamanti da investimento" da parte delle due società, anche attraverso gli istituti di credito con i quali rispettivamente operavano. Come evidenziato dalla stessa AGCM nell'ambito del comunicato, le sanzioni irrogate nei confronti delle società venditrici di diamanti e delle banche delle quali si sono rispettivamente avvalse sono frutto anche dell'attività di collaborazione della Consob. Nel proprio comunicato stampa l'AGCM ha infatti specificato che nel corso delle istruttorie che si sono concluse con l'irrogazione delle sanzioni amministrative *"sono stati svolti accertamenti ispettivi con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e sono state fornite informazioni utili all'accertamento della pratica da parte della CONSOB"*.

L'attività di coordinamento è stata svolta, come detto, anche rispetto alle iniziative dell'Autorità giudiziaria. Difatti, nell'ambito dell'attività istruttoria condotta in merito alla vendita dei diamanti tramite canali bancari, la Consob ha fornito ampia collaborazione alle indagini svolte dalle competenti Procure della Repubblica.

In particolare, in data **18 luglio 2017** si è tenuto un incontro tra funzionari della Consob e la Procura della Repubblica di Milano (presso gli uffici della Procura) sul tema della vendita di diamanti tramite istituti di credito. Detto incontro è stato organizzato in quanto, come riferito da articoli di stampa, la Procura della Repubblica di Milano aveva avviato indagini *"riguardo a una truffa in relazione alla distribuzione di diamanti a clienti delle banche [in considerazione di] valutazioni gonfiate per vendere i preziosi a prezzi fuori mercato"*. Nel corso dell'incontro è stata espressa la piena disponibilità della Consob ad offrire la propria collaborazione all'attività della Procura. A tale incontro ha fatto seguito la trasmissione di una segnalazione da parte della Consob, con nota dell'aprile 2018 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Mediante tale nota, l'Autorità Giudiziaria è stata messa formalmente a parte delle attività svolte dalla Consob. Peraltro, è noto che la Procura di Milano abbia avviato un'ampia indagine sfociata nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 105 persone fisiche e 5 società, di cui 4 banche per i reati di truffa e autoriciclaggio.

Inoltre, la Consob ha fornito riscontro alle richieste pervenute da ulteriori Procure della Repubblica in merito alla vicenda della vendita di diamanti: è il caso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (che aveva chiesto alla Consob informazioni in *"in merito a eventuali procedimenti amministrativi avviati e conclusi in merito alla regolarità dei contratti stipulati, per il tramite della UNICREDIT S.p.a., tra Intermarket Diamond Business S.p.A. e gli investitori"*) e di quella di Ferrara (che aveva chiesto se la Consob avesse *"istruito procedimenti relativi alla collocazione dei diamanti sul mercato da parte della società DPI per il tramite della Cassa di Risparmio di Cento"*).

Nell'ambito della riferita attività di coordinamento con le ridette Autorità, si è svolto anche un confronto in merito agli esposti pervenuti da parte di risparmiatori italiani sulla vicenda in esame.

A tale riguardo segnalo che da ottobre 2016 ad oggi sono complessivamente pervenuti alla Consob 795 esposti relativi alla vicenda della vendita di diamanti tramite il canale bancario.

In particolare, fermo restando che l'istruttoria della Consob è stata avviata, come detto, ad ottobre 2016 in assenza di esposti, alla fine del 2016 sono pervenute solo 2 segnalazioni di associazioni di consumatori (Udicon e Altroconsumo); un'ulteriore segnalazione è, poi, pervenuta a gennaio 2017.

Successivamente, nel periodo compreso tra la pubblicazione del *warning* della Consob, in data 31 gennaio 2017, e la pubblicazione del Comunicato stampa relativo alle sanzioni irrogate dall'AGCM in data 30 ottobre 2017, è pervenuto un esiguo numero di esposti (10) che riguardavano operazioni effettuate in passato e che, sostanzialmente, confermavano l'avvenuta sostanziale interruzione dell'operatività.

La quasi totalità degli esposti – 782 (su un totale di 795) – è pervenuta successivamente alla pubblicazione del comunicato stampa dell'AGCM relativo all'irrogazione delle sanzioni e si sostanzia nelle richieste dei risparmiatori (veicolate da Associazioni dei Consumatori nel 77% dei casi) e dirette alle banche ed alle società venditrici dei diamanti, e inviate anche alla Consob, alla Banca d'Italia ed AGCM, aventi principalmente ad oggetto la richiesta di rimborso delle somme impiegate per l'acquisto dei diamanti.

Confermo quindi a tale proposito che tutti questi esposti non segnalavano un'attività ancora in corso ma riguardavano operazioni effettuate in passato in quanto l'operatività risultava, di fatto, interrotta.

Segnalo che a decorrere dal mese di gennaio 2017 sono anche pervenuti 42 ricorsi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) che peraltro, non configurandosi nel caso di specie un prodotto finanziario, sono stati considerati improcedibili. L'ACF ha anche pubblicato sul proprio sito (in *home page*) un avviso che specificava che non era possibile presentare ricorsi all'Arbitro in materia di investimenti in diamanti.

Come ho anticipato, le analisi svolte nell'ambito dell'attività di coordinamento con le altre Autorità sono state effettuate anche sulla base degli elementi che la Consob ha acquisito nelle proprie indagini mediante l'invio di richieste di informazioni e documenti sia a società italiane specializzate nella vendita di diamanti tramite banche sia agli istituti bancari di cui tali società si avvalevano. Le società e gli istituti di credito coinvolti sono stati individuati anche tramite le informazioni acquisite nell'ambito delle prime verifiche sul *web* di cui ho detto in precedenza.

L'elenco delle società e delle banche alle quali sono state inviate le richieste di informazioni, le loro risposte e le relative tempistiche sono riportate nel documento tecnico allegato.

Tali richieste sono state trasmesse allo scopo di avere evidenza delle concrete modalità con cui l'attività di vendita dei diamanti veniva svolta e, in particolare, per verificare se le comunicazioni promozionali effettuate dagli operatori ovvero gli schemi negoziali sottoposti agli acquirenti dei diamanti contenessero elementi idonei a configurare la sussistenza di un prodotto finanziario. Difatti, nelle richieste inviate è stato domandato sia alle società venditrici sia agli istituti bancari di fornire copia della documentazione promozionale e della modulistica contrattuale che era esibita e consegnata ai clienti presso la propria sede e presso gli sportelli bancari in relazione alle operazioni di vendita dei diamanti, nonché di fornire eventuale documentazione relativa a contratti collegati a tale vendita.

In sintesi, dalle informazioni e dalla documentazione contrattuale complessivamente acquisite ed esaminate è risultato che:

- in base ad accordi tra le società venditrici e gli istituti di credito questi ultimi raccoglievano l'interesse del cliente all'acquisto di diamanti (il cliente sottoscriveva una proposta di acquisto dei diamanti) e lo segnalavano alle società i cui incaricati incontravano poi il cliente interessato perfezionando l'operazione di vendita<sup>4</sup>;
- l'acquisto dei diamanti era diretto all'immediato conseguimento del bene di cui era prevista la consegna fisica al cliente: quest'ultimo acquistava un diritto di proprietà pieno ed esclusivo del bene stesso potendo scegliere se trasferirlo (a titolo oneroso o gratuito) ovvero detenerlo in custodia in proprio, depositarlo in una cassetta di sicurezza di una banca o nei *caveaux* della società venditrice oppure trasformarlo in un gioiello;
- nessuna delle società venditrici in esame assumeva l'impegno a riacquistare i diamanti dal cliente o comunque un impegno che comportasse, dietro restituzione del bene, il pagamento al cliente di un corrispettivo in denaro ovvero la corresponsione, anche solo eventuale, di flussi monetari periodici;
- era riconosciuta al cliente la possibilità (fatta eccezione per "Diamond Love Bond" che non la prevedeva) di conferire un mandato di vendita alla società venditrice o (come nel caso di "Intermarket Diamond Business") ad una società da essa controllata che si assumeva l'impegno, dietro corresponsione di una commissione di mediazione, di cercare una controparte interessata all'acquisto;
- in caso di rivendita, il prezzo dei diamanti era variabile e poteva essere superiore, inferiore o uguale al prezzo di acquisto come pure espressamente precisato nella documentazione contrattuale trasmessa da "Diamond Private Investment" ove si leggeva *"che il cliente può correre il rischio di incassare un prezzo inferiore a quello di acquisto a causa delle oscillazioni di prezzo e dei costi sostenuti al momento dell'acquisto"*.

Come ho avuto modo di anticipare, ad esito degli approfondimenti svolti in merito all'attività di vendita di diamanti mediante istituti di credito non sono stati riscontrati "meccanismi contrattuali", eventualmente anche collegati al contratto principale di vendita del diamante, che potessero delineare la ricorrenza di un'offerta di un prodotto finanziario.

Infatti, nel solco di un consolidato orientamento ultraventennale, con la propria comunicazione del 2013 la Consob, intervenendo in relazione all'applicabilità della disciplina prevista dal TUF in materia di offerta al pubblico alle operazioni di vendita di diamanti effettuate per il tramite del canale bancario, ha precisato che la vendita di diamanti, anche effettuata per il tramite del canale bancario, non configura un'offerta al pubblico di prodotti finanziari ove: (i) con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti si determina il trasferimento di un pieno diritto di proprietà del bene in capo all'acquirente, atteso che quest'ultimo è immediatamente immesso nel pieno ed esclusivo diritto di disporre e godere del bene, senza vincoli o limitazioni al godimento dello stesso; (ii) non si ravvisa la sussistenza di certificati rappresentativi dei diritti dei titolari, destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un "mercato secondario" appositamente organizzato; (iii) non è previsto un patto di riacquisto da parte della società venditrice (a un prezzo maggiorato); (iv) non è prospettata, a favore dell'acquirente che decida di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore del bene acquistato.

Più in generale, nella cennata Comunicazione del 2013 è stato, tra l'altro, esplicitato che per configurarsi un "prodotto finanziario", nella forma di "investimento di natura finanziaria" non è di per sé sufficiente che vi sia un possibile accrescimento delle disponibilità patrimoniali

---

<sup>4</sup> Al cliente era riconosciuta la possibilità di esercitare il diritto di recedere dal rapporto contrattuale con la società venditrice entro un lasso di tempo predeterminato che decorreva, a seconda dei casi, dalla consegna dei diamanti o dalla sottoscrizione del contratto di compravendita.

dell'acquirente essendo invece necessario che l'atteso incremento di valore del capitale impiegato (ed il rischio ad esso correlato) sia elemento intrinseco all'operazione stessa.

Un investimento ha cioè natura finanziaria quando, oltre ad un impiego di capitale ed all'assunzione di un rischio a questo correlato, sia rinvenibile una promessa/aspettativa di un rendimento di natura finanziaria, ossia di un profitto consistente nell'accrescimento delle disponibilità investite, prospettato già all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale, derivante prevalentemente dalle azioni imprenditoriali o manageriali poste in essere da terze parti rispetto all'acquirente il prodotto.

In base a tale orientamento, la "finanziarietà" di un'operazione – perché possa essere ritenuta sussistente, ai sensi della disciplina nazionale, l'offerta di un "*prodotto finanziario*", *sub specie* di "*investimento di natura finanziaria*" – deve essere valutata sulla base delle oggettive pattuizioni e/o meccanismi contrattuali correlati all'operazione di volta in volta considerata e non ricercata nella intenzione/motivo soggettivo che spinge l'acquirente ad impiegare il proprio denaro in una determinata operazione, posto che l'obiettivo di conseguire un lucro è presente sia nelle operazioni finanziarie propriamente dette sia nelle operazioni di natura eminentemente commerciale.

Tale orientamento è stato avallato anche dalla Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 2736 del 2013<sup>5</sup> ha ribadito che un contratto è idoneo a integrare un "investimento di natura finanziaria" quando presenta una "causa finanziaria" ossia quando nella stessa struttura negoziale (e non esternamente ad essa) si rinvengono, ed hanno una valenza prevalente, gli elementi che caratterizzano tale forma di investimento: l'impiego del capitale, l'aspettativa di un rendimento finanziario e il rischio correlato all'impiego del capitale<sup>6</sup>.

Alla luce degli elementi informativo-documentali acquisiti non è stata riscontrata la presenza di una promessa di rendimenti di natura finanziaria predeterminati (nemmeno in percentuale) o determinabili (come ad es. patti di riacquisto proposti dalle società venditrici, a prezzi maggiorati).

Non è stata riscontrata neanche l'emissione di certificati che attestassero la titolarità del bene e che fossero commercializzabili su un mercato secondario. Difatti, il diamante veniva consegnato dal venditore all'acquirente, a fronte del pagamento del relativo prezzo, e veniva definitivamente trasferito il diritto di proprietà sulla cosa dall'alienante all'acquirente che, dunque, acquisiva il

---

<sup>5</sup> Con la pronuncia in discorso la Cassazione ha confermato le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob (nel 2005) in relazione all'abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari di Diamond S.p.A., le cui proposte negoziali (tramite il sito *web* [www.diamfin.it](http://www.diamfin.it)) avevano ad oggetto diamanti.

Al riguardo, si segnala che in tale fattispecie la vendita di diamanti avveniva secondo modalità contrattuali ben diverse da quelle riscontrate nell'ambito del fenomeno della vendita di diamanti mediante banche. In tale precedente (e distinta) fattispecie – in cui è stata ravvisata la promessa di un rendimento finanziario – la società offerente "affidava" un diamante in una confezione sigillata all'investitore che versava, all'uopo, una somma di denaro. Contestualmente, la società offerente si impegnava a rientrare in possesso del diamante consegnato all'investitore corrispondendogli una predefinita somma maggiorata (rispetto al prezzo pagato dall'investitore) ad una determinata scadenza, a condizione che l'investitore restituisse il diamante nella confezione sigillata, senza poterlo, quindi, utilizzare altrimenti. La proprietà del diamante sarebbe stata trasferita all'investitore se questi avesse violato il sigillo. In sostanza, la struttura contrattuale dell'operazione configurava un impegno della società a "riacquistare" il diamante a una determinata scadenza e a un predefinito prezzo maggiorato; tale predefinita "maggiorazione" rappresentava il rendimento corrisposto all'investitore che si impegnava a sua volta a non disporre del diamante.

<sup>6</sup> Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che "*La causa negoziale è finanziaria [allorquando] la ragione giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro*" (cfr. Cass. Sez. II Civ. Sent. n. 2736 del 2013).

diritto di godere e disporre del bene prezioso in modo pieno ed esclusivo e, con esso, anche il relativo rischio di perimento della pietra nonché i relativi oneri di gestione e custodia.

Nemmeno nel materiale promozionale acquisito agli atti figurava la prospettazione di rendimenti predeterminati o determinabili. Difatti, in tale materiale l'acquisto del diamante veniva sì presentato come una forma di "investimento" ma con riferimento all'asserita capacità del bene di apprezzarsi nel tempo. Il provento che fosse derivato dall'eventuale, e successiva, rivendita del bene avrebbe configurato non già un "rendimento di natura finanziaria", propriamente inteso, quanto piuttosto un risultato economico riveniente da una rivalutazione del bene in relazione all'andamento del mercato di settore, al pari di quanto può accadere per altri beni commerciali (come ad es. l'acquisto di un immobile).

Pertanto, non sono risultati presenti gli elementi che avrebbero potuto fondare l'esercizio di poteri cautelari/interdittivi nonché sanzionatori da parte della Consob. Tali provvedimenti avrebbero potuto infatti risultare illegittimi perché adottati in relazione all'offerta di un bene – il diamante – che, per gli specifici meccanismi contrattuali tramite i quali ne veniva proposto l'acquisto, non era possibile qualificare come "prodotto finanziario". Detti provvedimenti, pertanto, avrebbero potuto essere suscettibili di annullamento in sede giurisdizionale.

Al contempo, nell'ambito della complessiva operatività oggetto di indagine, sono indubbiamente emersi profili di ingannevolezza nelle modalità di vendita del bene ai consumatori. In particolare, sono stati riscontrati elementi di criticità connessi *i)* all'entità dei prezzi di vendita al dettaglio dei diamanti; *ii)* alla scarsa trasparenza dei costi delle operazioni nei confronti degli acquirenti, nonché *iii)* all'enfasi posta nella documentazione promozionale sui presunti ritorni economici derivanti dall'asserita capacità del diamante di rivalutarsi nel tempo.

Con particolare riferimento all'entità dei prezzi di vendita dei diamanti tramite il canale bancario, rilevante ai sensi del "Codice del Consumo" di cui alle competenze dell'AGCM, è emersa, in relazione alle società "Diamond Private Investment" e "Intermarket Diamond Business", come ho già accennato, una notevole sproporzione dei prezzi di vendita dei preziosi rispetto al valore reale degli stessi. Ciò in quanto il livello di tali prezzi veniva ingannevolmente presentato come "quotazione" di mercato e, quindi, come espressione del valore in sé della pietra, mentre in realtà era determinato non dal valore intrinseco del diamante ma dalle svariate componenti di costo non chiaramente rappresentate all'acquirente, tra cui l'entità delle commissioni di "commercializzazione" percepite dalle banche.

Parimenti rilevante ai sensi del "Codice del Consumo" è risultata l'enfasi promozionale posta sulla circostanza che il valore del bene diamante si conservi ovvero aumenti nel tempo. Difatti, l'iniziativa promozionale che artatamente enfatizzi presunti ritorni economici derivanti dall'acquisto di un bene materiale, è idonea a ingenerare nel consumatore l'affidamento nella certezza (o probabilità) di un futuro provento che nella realtà, quantomeno nel caso di specie, non era garantito. Il consumatore non avrebbe potuto percepire il rischio di perdite di valore del bene nel tempo a causa dell'inattendibilità delle "quotazioni" dei diamanti pubblicate a cura dalle società venditrici rispetto alle reali quotazioni dei listini più comunemente accettati.

Tali criticità, come detto, sono state pure rilevate dall'AGCM che le ha poste a base dei suoi provvedimenti sanzionatori nonché dall'Autorità giudiziaria che ha proceduto per ipotesi di truffa.

La collaborazione tra le Autorità di settore, la comunicazione della Consob del 31 gennaio 2017 che ha contribuito all'interruzione della vendita dei diamanti tramite le banche, l'eccellente attività

istruttoria e sanzionatoria svolta dall'AGCM e i provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria hanno quindi operato in modo sinergico a tutela dei risparmiatori vittime di tale truffa.

\*\*\*

Esaurita la parte ricognitiva della normativa applicabile e quella descrittiva dell'attività svolta dalla Consob in collaborazione con le altre Autorità, mi avvio a concludere segnalando che la Consob sta svolgendo riflessioni in merito alla possibilità di proporre interventi normativi tesi ad innalzare il livello di tutela degli investitori con riferimento a due particolari fenomeni di recente emersione, non adattabili a casi come la truffa dei diamanti ma che con questa condividono l'aspetto della pubblicità ingannevole.

Il primo riguarda il fenomeno della circolazione di cripto-attività nell'ambito di piattaforme di scambio *on-line*, fenomeno che negli ultimi tempi si sta diffondendo sempre di più e che comporta un alto rischio per gli investitori *retail*. Appare infatti evidente che l'acquisto e lo scambio di cripto-valute da parte dei piccoli investitori sono determinati essenzialmente dallo scopo di ottenere un profitto collegato all'aspettativa di una rivalutazione di tali attività che però è dovuta a fenomeni di mercato che poco o nulla hanno a che vedere con il loro valore intrinseco.

Stante l'assenza, allo stato, di uno specifico quadro regolatorio se non per le finalità antiriciclaggio, potrebbero essere considerate offerte di prodotti finanziari le proposte che vengano reclamizzate con modalità tali da enfatizzare la possibilità che gli aderenti all'iniziativa conseguano ritorni economici collegati alla fluttuazione di valore della cripto-attività nelle piattaforme in cui questa è o sarà eventualmente scambiata.

In secondo luogo, la Consob sta considerando la possibilità di proporre un intervento normativo per estendere l'attività di contrasto agli abusivismi finanziari anche alle iniziative pubblicitarie condotte tramite *internet* e riferibili a soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento.

Si tratterebbe in questo caso di anticipare la tutela dei risparmiatori già al momento della pubblicità delle forme di investimento e, dunque, in una fase che precede l'instaurazione del rapporto contrattuale, considerato che la pubblicità costituisce lo strumento principale tramite cui si intercetta l'attenzione del risparmiatore carpandone l'interesse.

La Consob rimane comunque a disposizione per fornire eventuali contributi tecnici nel caso in cui il Parlamento intendesse valutare l'introduzione di ulteriori misure.

## Allegato 1

### Documento tecnico illustrativo dell'istruttoria svolta

Le analisi svolte dalla Consob anche nell'ambito dell'attività di coordinamento condotta con le altre Autorità di vigilanza sono state effettuate sulla base degli elementi acquisiti nelle proprie indagini mediante l'invio di richieste di elementi informativi e documentali sia a società italiane specializzate nella vendita di diamanti tramite banche sia agli istituti bancari di cui tali società si avvalevano. Le società e gli istituti di credito coinvolti sono stati individuati anche mediante le informazioni acquisite nell'ambito delle prime verifiche sul *web* aventi ad oggetto i siti delle società venditrici.

In particolare, sono state individuate le seguenti società: 1) "Diamond Private Investment S.p.A." (anche "DPI"); 2) "Intermarket Diamond Business S.p.A." (anche "IDB"); 3) "Diamond Love Bond S.p.A." (anche "DLB"); 4) "IDE S.p.A." (anche "IDE"). Quanto agli istituti di credito sono state individuate le banche che, secondo gli elementi forniti dalle società venditrici, risultavano aver concluso accordi di "commercializzazione" dei diamanti con le riferite società venditrici. In particolare, è emerso che: 1) la società "DPI S.p.A." risultava aver concluso accordi di distribuzione con "Banca Intesa Sanpaolo", "Banca Monte dei Paschi di Siena", "Widiba", "Banca Popolare di Milano", "Banca Popolare dell'Emilia Romagna", nonché con un elevato numero di banche di più ridotte dimensioni tra cui numerose banche di credito cooperativo; 2) la società "IDB S.p.A." risultava aver concluso accordi con "Unicredit", "Banca Carige" e "Banco Popolare"; 3) la società "DLB S.p.A." risultava aver concluso accordi con banche del gruppo "UBI"; 4) la società "IDE S.p.A." risultava aver concluso accordi con due banche locali, la "Cassa Rurale Valsugana e Tesino" e la "Cassa Rurale di Fiemme".

Alla luce di quanto sopra, la Consob ha inviato:

- tra il **31 gennaio e il 10 febbraio 2017**, richieste alle società: 1) "Diamond Private Investment S.p.A." (anche "DPI"); 2) "Intermarket Diamond Business S.p.A." (anche "IDB"); 3) "Diamond Love Bond S.p.A." (anche "DLB"); 4) "IDE S.p.A." (anche "IDE");
- il **21 febbraio 2017**, richieste alle banche<sup>1</sup>: "Banca Intesa" e "BPM" (per la "DPI"); "Unicredit" e "Carige" (per la "IDB"); "UBI" (per la "DLB"); "Cassa Rurale Valsugana e Tesino" (per la "IDE");
- il 31 marzo 2017 e il 19 luglio 2017, ulteriori richieste di precisazioni a Banco BPM.

Tali richieste sono state trasmesse allo scopo di avere evidenza delle concrete modalità con cui l'attività di vendita dei diamanti veniva svolta e, in particolare, per verificare se le comunicazioni promozionali effettuate dagli operatori ovvero gli schemi negoziali sottoposti agli acquirenti dei diamanti contenessero elementi idonei a configurare la sussistenza di un prodotto finanziario. Difatti, nelle richieste inviate è stato domandato sia alle società venditrici sia agli istituti bancari di fornire copia della documentazione promozionale e della modulistica contrattuale che era esibita e consegnata ai clienti presso la propria sede e presso gli sportelli bancari in relazione alle operazioni di vendita dei diamanti, nonché di fornire eventuale documentazione relativa a contratti collegati a tale vendita.

Le risposte delle società venditrici sono pervenute tra il **14 febbraio 2017** e il **3 marzo 2017**. Le risposte delle banche sono pervenute tra il **28 febbraio 2017** e il **3 marzo 2017**<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda gli intermediari bancari, tenuto conto della necessità di un rapido svolgimento dell'istruttoria, si è proceduto "a campione" trasmettendo richieste di informazioni a "Banca Intesa" e "BPM" (per la "DPI"), a "Unicredit" e "Carige" (per la "IDB"), a "UBI" (per la "DLB") e a "Cassa Rurale Valsugana e Tesino" (per la "IDE").

## A. Le risposte di “DPI”, di “Intesa Sanpaolo” e “Banco BPM”

1. La “Diamond Private Investment” ha fornito riscontro in data 14 febbraio 2017 evidenziando che le operazioni di vendita dei diamanti da essa effettuate – e svolte secondo le modalità di seguito illustrate – non configuravano offerte al pubblico di prodotti finanziari in quanto pienamente conformi *“alle indicazioni fornite dalla Consob (...)”*.

Nello specifico, la “DPI” ha rappresentato che gli annunci promozionali pubblicati sui quotidiani utilizzavano *“sinteticamente”*, per esigenze di comunicazione, *“la parola ‘investimento’”* senza, tuttavia, contenere promesse o prospettazioni di rendimenti finanziari bensì evidenziando la possibilità di *“diversificare il proprio patrimonio attraverso l’acquisto di un ‘bene rifugio’”*. Sul punto, “DPI” ha soggiunto che *“gli annunci pubblicitari apparsi sui quotidiani, replicati con identico contenuto via web e via radio, hanno avuto una diffusione molto limitata nel tempo (circa due settimane) e sono, allo stato, terminati, né [la società] intende pianificare ulteriori annunci [...]”*.

In merito poi alle modalità di vendita, la “DPI” ha fatto presente che la maggior parte delle proprie vendite veniva effettuata tramite il canale bancario. Al riguardo, secondo quanto rappresentato dalla Società, le banche *“una volta verificato l’interesse del cliente all’acquisto di diamanti segnalano tale interesse a “DPI” i cui incaricati incontravano poi il cliente interessato presso i locali della banca “perfezionando in quella sede l’operazione di vendita”*. La società “DPI” ha riferito che gli Istituti di credito che generavano la maggior parte dei volumi operativi risultavano essere “Intesa Sanpaolo” e “Monte dei Paschi di Siena” (circa il *“90% del fatturato di “DPI”*). La Società ha, quindi, allegato alla propria risposta la documentazione contrattuale e promozionale diffusa presso gli sportelli delle predette Banche<sup>3</sup>. Tale documentazione, in base a quanto rappresentato dalla società stessa, avrebbe offerto *“una rappresentazione esaustiva del materiale e dei documenti contrattuali forniti ai clienti da “DPI” per lo svolgimento della propria attività”*, inclusa l’attività di vendita diretta, del tutto residuale, svolta al di fuori del canale bancario.

La modulistica contrattuale era rappresentata, principalmente, dai seguenti documenti: *“Informativa alla clientela”*, *“Ordine di Acquisto”* e accluse *“Condizioni Generali di Vendita”*, *“Mandato a Vendere”* e *“Polizza di assicurazione LLOYD’s”* contro i rischi di rapina e furto.

Complessivamente, alla luce di quanto riferito da “DPI” e della documentazione contrattuale da quest’ultima trasmessa, l’operazione di vendita dei diamanti risultava articolata secondo le modalità sotto illustrate.

Il cliente interessato sottoscriveva un *“Ordine di Acquisto”* con cui chiedeva a “DPI” di fornirgli uno o più diamanti a fronte del pagamento di un corrispettivo mediante bonifico bancario<sup>4</sup> che il cliente autorizzava la banca ad effettuare al momento della consegna dei diamanti (con la

---

<sup>2</sup> L’ulteriore richiesta di informazioni formulata nei confronti di “Banco BPM” è stata riscontrata con nota del 28 luglio 2017.

<sup>3</sup> Alcuni documenti contrattuali e promozionali in uso presso le due banche presentano differenze più che altro di natura redazionale risultando sostanzialmente analoghi nei contenuti.

<sup>4</sup> Nei moduli in uso presso “MPS”, in alternativa al bonifico bancario, era altresì prevista la possibilità di effettuare il pagamento mediante assegno bancario o circolare “non trasferibile” intestato a “DPI”.

relativa certificazione di autenticità)<sup>5</sup> presso gli uffici della banca stessa. Detta operazione, come pure era descritto nel documento “*Ordine di Acquisto*” e nelle accluse “*Condizioni Generali di Vendita*”, determinava il trasferimento della proprietà del diamante. Altresì, era prevista la facoltà per il cliente di esercitare, alla luce delle disposizioni del “Codice del Consumo”, il recesso entro 14 giorni dalla consegna del bene.

L’operazione, come espressamente previsto nelle “*Condizioni Generali di Vendita*”, non prevedeva alcun patto di riacquisto da parte di “DPI”, bensì prevedeva la possibilità per il cliente di conferire alla Società un incarico a vendere i diamanti dietro pagamento di una commissione pari al 10% del prezzo di rivendita. In virtù di tale incarico, “DPI” avrebbe ricercato soggetti terzi cui rivendere i diamanti per conto del cliente che intendeva cederli. Al riguardo, nel modello di “*Mandato a Vendere*” in uso presso “Intesa Sanpaolo”, oltre ad essere ribadito che la società non riacquistava i diamanti<sup>6</sup>, era anche indicato che la società non avrebbe fornito alcuna garanzia in merito al buon esito della rivendita con la precisazione “*che il cliente può correre il rischio di incassare un prezzo inferiore a quello di acquisto a causa delle oscillazioni di prezzo e dei costi sostenuti al momento dell’acquisto*”.

La rivendita dei diamanti veniva effettuata “*alle quotazioni in vigore, alla data del mandato a vendere, pubblicate a cura della Società su ‘Il Sole 24Ore’*”.

Le principali caratteristiche dell’operazione contrattuale, sopra illustrate, erano altresì riepilogate in un documento denominato “*Informativa alla clientela*” dei cui contenuti i clienti dichiaravano di prendere atto sottoscrivendo il menzionato “*Ordine di Acquisto*”. In tale documento informativo in distribuzione presso le suddette Banche veniva, tra l’altro, precisato che i diamanti: a) sono soggetti a “*oscillazioni di prezzo*” che non consentono di assicurare che il loro “*valore possa [crescere o comunque] restare inalterato nel tempo*”; b) possono risultare di difficile liquidabilità.

Il documento “*Informativa alla clientela*” in uso presso “Intesa Sanpaolo” riportava le varie “*componenti di costo*” dell’operazione sebbene non indicasse anche l’entità delle stesse<sup>7</sup>. Nell’analogo documento in uso presso “MPS”, invece, non si rinvenivano tali (ancorché generiche) informazioni. In entrambi i documenti in questione così come nelle “*Condizioni Generali di Vendita*” in uso presso le due banche era precisato che le “*quotazioni*” dei diamanti venivano pubblicate periodicamente “*a cura*” di “DPI” su “Il Sole 24Ore”.

Nel documento di “*Informativa alla clientela*” in uso presso le banche si dava anche conto del fatto che “DPI” si impegnava a “*consegnare*” insieme ai diamanti una polizza di assicurazione contro i rischi di rapina e furto, gratuita per il primo anno a condizione che i diamanti

---

<sup>5</sup> I diamanti erano venduti sigillati corredati di certificazione di autenticità rilasciata da primari istituti gemmologici riconosciuti in sede internazionale.

<sup>6</sup> Nel modello di “*Mandato a Vendere*” in uso presso “MPS” non era precisato che la società non riacquista i diamanti. Tale circostanza veniva, tuttavia, precisata nelle “*Condizioni Generali di Vendita*” in uso presso la medesima banca.

<sup>7</sup> Nel documento si leggeva: “*L’ultima quotazione è sempre reperibile sul sito internet [www.diamondprivate.it](http://www.diamondprivate.it) e include:*

- ✓ *applicazione dell’IVA vigente*
- ✓ *imposte di importazione, trasporto*
- ✓ *premio di selezione applicato dalla Borsa [dei diamanti ndr.] al momento dell’approvvigionamento, in quanto “DPI” acquista solo determinate tipologie di pietre*
- ✓ *costo delle certificazioni*
- ✓ *ulteriori variabili di qualità del diamante*
- ✓ *margini di intermediazione per la società stessa e per la Banca”.*

fossero custoditi in tale periodo *“in cassette di sicurezza bancarie o casseforti a casa e/o ufficio”*. Anche di tali polizze “DPI” ha trasmesso la modulistica.

Le sopra illustrate caratteristiche contrattuali sono risultate sinteticamente riportate anche nel materiale promozionale trasmesso da “DPI” – in distribuzione presso “Intesa Sanpaolo” ed “MPS” – rappresentato da una *“brochure informativa”* e da più sintetici *“depliant”* informativi nonché grafici sull’andamento dei prezzi dei diamanti realizzati da “DPI” e fatti pubblicare dalla stessa società su “Il Sole 24Ore”.

Nel materiale promozionale era precisato che la società *“non riacquisterà i diamanti venduti, ma si impegna al loro ricollocamento”*. Il termine *“ricollocamento”* non risultava associato all’effettuazione di operazioni finanziarie ma stava ad indicare la disponibilità della società a ricevere dall’acquirente un mandato per la rivendita del diamante *“alle quotazioni in vigore, alla data del mandato a vendere, pubblicate a cura della Società su ‘Il Sole 24Ore’”*.

Tuttavia, pur in assenza di promesse o prospettazioni di rendimenti finanziari, nella documentazione promozionale l’acquisto del diamante veniva presentato come un’operazione di investimento. A titolo esemplificativo, nella suddetta *“brochure informativa”* si leggeva: *“l’investimento in diamanti è l’ideale soluzione per diversificare il proprio patrimonio finanziario nel bene rifugio per eccellenza, dimostrandosi un asset complementare rispetto ai tradizionali prodotti finanziari di medio-lungo periodo, ed eventualmente alternativo al cosiddetto ‘mattone’”*.

In tale contesto, i cennati grafici realizzati e distribuiti da “DPI” mostravano un *trend* crescente dei prezzi dei diamanti nel tempo. In particolare, l’andamento storico dei prezzi dei diamanti era comparato con quello dell’inflazione e con quello dell’oro allo scopo di mostrare la convenienza dei diamanti in considerazione dell’inflazione e la maggiore stabilità e sicurezza degli stessi rispetto all’oro.

Tale circostanza è stata oggetto di commento da parte di “DPI” nella risposta fornita alla Consob. In proposito, la Società ha osservato che mostrare un grafico riportante l’andamento storico della quotazione dei diamanti *“è irrilevante ai fini della promessa di un rendimento e, dunque, della qualificazione dell’operazione come investimento ‘di natura finanziaria’”*.

2. Con note del 3 marzo 2017 sono pervenute le risposte di “Intesa Sanpaolo” e “Banco BPM” che svolgevano attività di “distribuzione” per conto di “DPI”. Le informazioni e la documentazione trasmesse sono risultate, complessivamente, in linea con quanto comunicato da “DPI” e sopra illustrato.

Al riguardo, “Intesa Sanpaolo” ha fatto presente di aver concluso nell’ottobre 2015 un accordo di collaborazione con “DPI” in forza del quale tale società *“commercializza”* diamanti attraverso le banche del “Gruppo Intesa”. I clienti avrebbero acquistato i diamanti direttamente da “DPI” e la Banca avrebbe svolto un ruolo segnaletico e di messa a disposizione della documentazione commerciale e precontrattuale.

Con riguardo alla risposta fornita da “Banco BPM”, quest’ultimo ha rappresentato che le preesistenti “Banco Popolare” e “Banca Popolare di Milano” che si sono fuse dando vita all’istituto di credito “Banco BPM” *“hanno svolto esclusivamente attività di segnalazione [...] della clientela interessata ad acquistare diamanti”* alle società specializzate “DPI” e “IDB”

(“Intermarket Diamond Business S.p.A.”)<sup>8</sup>. La banca ha, quindi, allegato alla risposta la documentazione (invero scarna) promozionale e contrattuale relativa alle operazioni di vendita di diamanti da parte dei due anzidetti istituti confermando *“l’assenza di [ulteriori] contratti collegati alla vendita dei diamanti”*.

## **B. Le risposte di “IDB” e di “Unicredit” e “Carige”**

1. Con nota del 24 febbraio 2017 è pervenuta la risposta di “IDB” che ha trasmesso la documentazione contrattuale e promozionale richiestagli, senza svolgere osservazioni in merito alla propria attività.

La documentazione contrattuale si componeva, principalmente, dei seguenti documenti: *“Proposta di Acquisto”* con le *“Condizioni di Compravendita”* e il modulo per comunicare l’eventuale recesso, *“Informativa sull’Acquisto di Diamanti”* e modulo per il conferimento del mandato a vendere.

Con particolare riferimento ai moduli di *“Proposta di Acquisto”*, la società ha trasmesso i moduli in uso presso le banche di cui si avvaleva per la commercializzazione dei diamanti: “Unicredit S.p.A.” e “Banco Popolare” (ora “Banco BPM”). Detti moduli non presentavano difformità.

Dall’esame della suddetta documentazione contrattuale, è emerso che anche l’attività di “IDB” prevedeva una “proposta di acquisto” di diamanti che il cliente rivolgeva direttamente alla società, chiedendo una fornitura di pietre preziose, sigillate e certificate da primari istituti gemmologici riconosciuti in sede internazionale. Il pagamento era effettuato tramite bonifico bancario con accredito a valere su un conto acceso da “IDB” presso la banca “segnalante”. Altresì, era prevista facoltà per il cliente di esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del bene.

Con l’acquisto dei diamanti, il cliente avrebbe potuto chiederne la consegna a proprie mani. In tal caso “IDB” *“consegnerà [...] una polizza di assicurazione ‘all risks’ valida per un anno”*.

In alternativa, il cliente avrebbe potuto scegliere di depositare, gratuitamente, i diamanti acquistati presso *“caveaux convenzionati”* con “IDB”. Ove il cliente avesse optato per il deposito dei diamanti, la riconsegna sarebbe potuta avvenire in qualsiasi momento previa richiesta da effettuarsi almeno 30 giorni prima alla società che avrebbe quindi eseguito la richiesta nei confronti del richiedente ovvero del soggetto da esso indicato.

La società venditrice non assumeva alcun obbligo di riacquisto dei diamanti. La sua controllata “IDB” Intermediazioni S.r.l.” era disponibile ad assumere un mandato dal cliente per *“rivendere i diamanti in tempi reali di mercato”*, a prescindere dal tempo trascorso e ad un prezzo pari *“al prezzo risultante dal listino prezzi predisposto e pubblicato da “IDB” [...] e in vigore in quel momento”*. Il cliente che conferiva il mandato si impegnava a riconoscere a “IDB” Intermediazioni S.r.l.” un compenso percentuale sul prezzo complessivo di vendita compreso tra il 16% e il 7%, variabile in modo decrescente in ragione del numero di anni decorsi dall’acquisto del diamante.

---

<sup>8</sup> In particolare, “Banca Popolare di Milano” aveva un accordo di segnalazione con “DPI” e “Banco Popolare” aveva un accordo di segnalazione con “IDB”.

Le sopra illustrate caratteristiche contrattuali erano sinteticamente riportate anche nel materiale promozionale trasmesso da “IDB” rappresentato da opuscoli informativi in cui sono state rinvenute informazioni sulla società e sulle caratteristiche gemmologiche dei diamanti venduti. In tale documentazione l’acquisto del diamante era genericamente presentato come un’operazione di investimento pur non essendo presenti promesse o prospettazioni di rendimenti finanziari ma solo riferimenti alla rivalutazione del prezzo del diamante.

In proposito, negli opuscoli si leggeva, tra l’altro, che il diamante è *“il bene rifugio per eccellenza e tra quelli con il più alto valore per unità di volume. La sua quotazione appare destinata ad aumentare naturalmente e non è sottoposto ad influenze politico-valutarie”*.

2. Con note del 28 febbraio 2017 e 3 marzo 2017 sono pervenute le risposte di “Carige” e “Unicredit” che svolgevano attività di “distribuzione” per conto di “IDB”. Le informazioni e la documentazione trasmesse sono risultate, complessivamente, in linea con quanto comunicato dalla società venditrice.

Al riguardo, “Unicredit” ha precisato che *“si limita alla mera segnalazione alla propria clientela di “IDB” [e che] in data 1 marzo [ha] ricevuto da “IDB” la comunicazione di sospensione dell’accordo di collaborazione, limitatamente all’attività di vendita, invitando Unicredit a soprassedere dalla segnalazione di potenziale clientela fino al prossimo 5 giugno 2017”*.

La banca ha, quindi, trasmesso la seguente modulistica contrattuale: *“Proposta di Acquisto”* con le *“Condizioni di Compravendita”*. La banca ha, inoltre, trasmesso l’accordo di “collaborazione” concluso con “IDB”.

Il modulo di *“Proposta di Acquisto”* con le *“Condizioni di Compravendita”* è risultato sostanzialmente analogo, ad eccezione di talune differenze redazionali, rispetto a quello fatto pervenire da “IDB”, di cui si è detto in precedenza.

Con riferimento all’accordo tra “Unicredit” e “IDB”, questo prevedeva, tra l’altro, che la banca:

- *“provvederà a inoltrare [a “IDB”] gli ordini di acquisto dei propri clienti interessati, formalizzati sottoscrivendo il relativo modulo ‘Proposta di Acquisto’ contenente anche le ‘condizioni di compravendita’ [e] darà esecuzione [...] alle corrispondenti operazioni di pagamento del prezzo”*;
- *“si asterrà in ogni caso dal fornire informazioni specifiche sul prodotto offerto indirizzando gli interessati alla [“IDB”]”*;
- *“a titolo di corrispettivo per l’attività resa da Unicredit S.p.A, la Intermarket Diamond Business S.p.A. si impegna a versare ad essa un compenso pari al 18% dell’ammontare degli ordini di acquisto inoltrati su segnalazione di Unicredit S.p.A., andati totalmente a buon fine”*;
- *“Nessun dipendente o incaricato della Banca potrà dare o ricevere in relazione al presente Accordo, commissioni, compensi, benefici, regali o omaggi di qualsivoglia costo o valore”*.

La banca ha altresì trasmesso documentazione promozionale di “IDB” che è risultata pressoché identica alla documentazione trasmessa dalla società.

Con riguardo alla risposta fornita da “Carige”, quest’ultima ha rappresentato che *“tra il 4 ed il 7 novembre 2016 le Banche del Gruppo hanno comunicato ad “IDB” S.p.A. (e ad “IDB” Intermediazioni S.r.l. - società controllata da “IDB” S.p.A. – alla quale erano indirizzate le richieste di rivendita dei diamanti pervenute da parte dei clienti delle Banche del Gruppo Carige) il recesso dagli accordi in essere. Tale recesso non comporta il venir meno di alcun servizio di post vendita da parte di “IDB” S.p.A. al soggetto acquirente dei diamanti”*.

La banca ha, quindi, trasmesso la seguente modulistica contrattuale: *“Proposta di Acquisto”* con le *“Condizioni di Compravendita”* e il modulo per il conferimento del *“Mandato a Vendere”* a *“IDB” Intermediazioni S.r.l.”*.

Tale documentazione, come peraltro la documentazione promozionale trasmessa da “Carige”, non presentava significative differenze rispetto alla documentazione contrattuale e promozionale complessivamente sopra esaminata e alla cui illustrazione si rinvia.

Si fa presente che la “Intermarket Diamond Business S.p.A.” è una delle due società in relazione alla cui attività è stata pubblicata la Comunicazione n. 13038246 del 6 maggio 2013 in materia di vendita di diamanti effettuata tramite le banche.

Dai contenuti della documentazione acquisita nell’ambito dell’istruttoria in discorso è risultato confermato che, analogamente a quanto rilevato in merito all’attività esaminata all’epoca della pubblicazione della Comunicazione del 2013, le proposte di vendita dei diamanti non risultavano correlate alla prospettazione di rendimenti di natura finanziaria quali ad esempio patti di riacquisto a prezzi maggiorati da parte della società venditrice o corresponsione all’acquirente di flussi monetari periodici, di ammontare predeterminato o predeterminabile, individuati in termini percentuali rispetto al prezzo di acquisto del bene.

## **C. Le risposte di “DLB” e “UBI”**

**1.** Con nota del 20 febbraio 2017 la “Diamond Love Bond S.p.A.”<sup>9</sup> ha fornito riscontro precisando che la propria attività aveva ad oggetto la vendita di diamanti sia direttamente sia attraverso il canale bancario. Altresì, la società ha evidenziato che *“con riferimento alle singole compravendite non viene sottoscritto ma nemmeno proposto alcun contratto tra la scrivente e il cliente che possa qualificarsi come collegato – e quindi abbia un rapporto di interdipendenza rispetto – alla compravendita conclusa col cliente stesso. In particolare, non viene né concluso né proposto alcun contratto di riacquisto o di opzione di acquisto o di vendita o altri similari”*.

La società ha, quindi, allegato alla propria risposta la documentazione contrattuale e promozionale diffusa presso gli sportelli delle banche di cui si avvaleva per la commercializzazione dei diamanti: “UBI Banca” e “Banco Desio”.

Riguardo alla documentazione contrattuale, la società ha fatto presente che la stessa era stata aggiornata a seguito della comunicazione sui diamanti pubblicata dalla Consob in data 31 gennaio 2017. All’uopo, la società ha trasmesso sia la modulistica contrattuale utilizzata prima della pubblicazione del “warning” della Consob sia quella utilizzata dopo tale data.

---

<sup>9</sup> Si fa presente che, all’epoca dei fatti, la società era soggetta al controllo della società belga “Diamond Love Bond Bvba”

La modulistica contrattuale constava dei seguenti documenti: “*Modulo di Richiesta Disponibilità*” e “*Contratto di Acquisto*”.

Con il “*Modulo di Richiesta Disponibilità*” il cliente interessato “*richiede [a “DLB”] la prenotazione del diamante*” corredato della certificazione di autenticità. Successivamente, il cliente stipulava con la società il contratto di acquisto con la sottoscrizione dell’omonimo modulo che conteneva le condizioni contrattuali dell’operazione.

Anche, in tal caso, quindi era prevista una “*richiesta*” che il cliente rivolgeva alla società, di fornitura di diamanti, sigillati e certificati da primari istituti gemmologici riconosciuti in sede internazionale. Tale richiesta era seguita dalla sottoscrizione del contratto di compravendita vero e proprio. Il pagamento veniva effettuato dal cliente tramite bonifico bancario con accredito a valere su un conto acceso da DLB presso la banca “*segnalante*”. Altresì, era prevista facoltà per il cliente di esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna del bene a condizione che il cliente “*custodi[sse] e conserv[asse, ai soli fini dell’esercizio del diritto di recesso] il prodotto nel suo sigillo di garanzia*”. Nelle pattuizioni contrattuali era espressamente previsto che DLB “*non assume alcun obbligo di riacquisto del Prodotto*”.

Diversamente dall’operatività delle società in precedenza esaminate, la DLB non offriva la possibilità ai clienti di conferire un mandato per procedere alla rivendita dei diamanti acquistati.

Con riguardo alle differenze tra la modulistica contrattuale utilizzata prima e dopo la pubblicazione del “*warning*” dalla Consob si evidenzia quanto segue.

Nel modulo del “*Contratto di Acquisto*” in uso presso “*UBI Banca*” successivamente alla pubblicazione del “*warning*” era riportata l’entità, in termini percentuali, della commissione pagata dalla società alla banca per la singola operazione di vendita. Al riguardo, nel modulo contrattuale si leggeva “*Diamond Love Bond riconosce alla Banca una commissione, compresa tra il 15% ed il 20% del prezzo di vendita dei Prodotti*”. Tale indicazione non è risultata presente nel modulo contrattuale in uso presso “*UBI*” prima della pubblicazione del “*warning*”.

Il modulo contrattuale in uso presso “*Banco Desio*” presentava, invece, tale indicazione – fatte salve alcune differenze di natura redazionale – sia nella versione precedente al “*warning*” sia in quella successiva. In tal caso l’importo della commissione riconosciuta alla banca era “*pari al 12,5%*” del prezzo di vendita.

Con riferimento alla documentazione promozionale, la società ha trasmesso:

- le *borchures* in distribuzione presso “*UBI*” e “*Banco Desio*” in cui erano sinteticamente presentate le qualità gemmologiche dei diamanti venduti dalla società nonché rappresentata la capacità dei diamanti di rivalutarsi nel tempo (non erano presenti promesse o prospettazioni di rendimenti finanziari);
- un documento di “*Analisi Confronto Prezzi Diamond Love Bond - Listino Rapaport Diamond Report - Idex Retail Benchmark - operatori di canale bancario*”.

In quest’ultimo documento venivano messi a raffronto i prezzi praticati – per categoria di diamante – da DLB con i prezzi dei suddetti “*listini*” *Rapaport* e *Idex* nonché i prezzi praticati dalle società “*Intermarket Diamond Business*” e “*Diamond Private Investment*”.

Tale raffronto aveva l'obiettivo di evidenziare, da un lato, che i prezzi praticati da DLB erano in linea con quelli del "listino" *Rapaport* e inferiori a quelli del "listino" *I dex*, dall'altro, che i prezzi praticati dalle suddette società concorrenti erano significativamente più elevati dei prezzi degli anzidetti "listini" (nonché dei prezzi di DLB). Nel medesimo documento era, inoltre, specificato che DLB corrispondeva alla banca commissioni "tra il 15% e il 20%".

2. Con nota protocollata il 3 marzo 2017 è pervenuta la risposta di "UBI Banca" che svolgeva attività di "distribuzione" per conto di "DLB". Le informazioni e la documentazione trasmesse sono risultate in linea con quanto comunicato dalla società venditrice, di cui si detto sopra.

In particolare, anche "UBI" ha trasmesso sia la modulistica contrattuale utilizzata prima della pubblicazione del "warning" della Consob sia quella utilizzata dopo tale data.

Analogamente a quanto riscontrato nella documentazione inviata dalla società, nel modulo del "Contratto di Acquisto" in uso presso "UBI" successivamente alla pubblicazione del "warning" è stata riportata l'entità della commissione pagata dalla società alla banca per la singola operazione di vendita: "Diamond Love Bond riconosce alla Banca una commissione, compresa tra il 15% ed il 20% del prezzo di vendita dei Prodotti". Tale indicazione non è risultata presente nel modulo contrattuale in uso presso "UBI" prima della pubblicazione del "warning".

Infine, la documentazione promozionale trasmessa dalla banca è risultata sostanzialmente analoga a quella trasmessa dalla società eccezion fatta per il documento di "Analisi Confronto Prezzi Diamond Love Bond - Listino Rapaport Diamond Report - I dex Retail Benchmark - operatori di canale bancario", che non figurava tra i documenti trasmessi da "UBI".

Si fa presente che la "Diamond Love Bond S.p.A." è l'altra società (oltre alla suddetta "IDB") in relazione alla cui attività è stata pubblicata la Comunicazione del 6 maggio 2013 sulla vendita di diamanti.

Analogamente a quanto rilevato per "IDB", dalla documentazione acquisita nell'ambito della istruttoria in discorso è risultato confermato che lo schema operativo posto in essere da "DLB" era in linea con quello esaminato all'epoca della pubblicazione della Comunicazione del 2013 e non prevedeva la prospettazione di rendimenti di natura finanziaria quali ad esempio patti di riacquisto a prezzi maggiorati da parte della società venditrice o corresponsione all'acquirente di flussi monetari periodici, di ammontare predeterminato o predeterminabile, individuati in termini percentuali rispetto al prezzo di acquisto del bene.

## **D. Le risposte di "IDE" e della "Cassa Rurale Valsugana e Tesino"**

1. Con nota del 20 febbraio 2017 e successiva nota del 3 marzo 2017 con cui è stato reiterato il primo invio<sup>10</sup> la "IDE S.p.A." ha fornito riscontro alla richiesta della Scrivente evidenziando che nelle operazioni di vendita dei diamanti applicava prezzi direttamente collegati "al listino usato in tutte le Borse Diamanti del mondo (Rapaport)". La società, secondo quanto comunicato, "non pone alcun vincolo al godimento del bene" e "non promette rendimenti, né la realizzazione di profitti".

---

<sup>10</sup> Il primo invio è stato reiterato in quanto proveniente da un indirizzo PEC differente da quello della società.

La documentazione contrattuale trasmessa dalla società è rappresentata dal modulo di “*Proposta di Acquisto Diamanti da Investimento*” che contiene i “*Termini e Condizioni Generali di Vendita*”.

Da tale documento contrattuale risultava che non era previsto alcun obbligo di riacquisto dei diamanti in capo a “IDE S.p.A.”. Il pagamento veniva effettuato a mezzo bonifico bancario dal cliente che avrebbe potuto recedere dal rapporto contrattuale “*entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della ‘Proposta di acquisto’*”.

Dal documento contrattuale risultava, inoltre, che la società si impegnava ad accettare un mandato dal cliente per rivendere i diamanti che questi aveva precedentemente acquistato. Il prezzo di rivendita era quello indicato, alla data del mandato a vendere, nel listino “IDE”, pubblicato sul sito [www.idediamonds.it](http://www.idediamonds.it). A fronte di tale attività di rivendita era previsto che il cliente corrispondesse alla società una commissione pari al 7% se la rivendita fosse avvenuta tra il primo e il settimo anno dall’acquisto, e al 3% se la rivendita fosse stata successiva al settimo anno.

Riguardo alla documentazione promozionale, la società ha fatto pervenire un sintetico opuscolo informativo in cui l’acquisto di diamanti veniva presentato come un investimento ancorché non di natura finanziaria. In proposito, si leggeva: “*Il diamante è una soluzione ideale per il piccolo e grande risparmiatore che necessita di diversificare il suo portafoglio con prodotti diversi da quelli finanziari inserendo un bene rifugio*”; “*è possibile utilizzare il diamante anche montandolo in gioielli*”.

2. Con nota del 28 febbraio 2017 ha fatto pervenire la propria risposta la “Cassa Rurale Valsugana e Tesino” che svolgeva attività di “commercializzazione” dei diamanti per conto di “IDE”.

La banca ha comunicato che la vendita dei diamanti assumeva una rilevanza del tutto marginale nell’ambito della propria attività “*tanto che, né nelle filiali né sul sito internet istituzionale è presente materiale promozionale al riguardo*”.

A riprova della marginalità di tale operatività nella propria offerta commerciale, la banca ha precisato che:

- “*le uniche 4 operazioni finora realizzate (per un valore totale inferiore ai 60.000 euro) derivano da specifiche richieste di clienti interessati all’acquisto di diamanti*”;
- “*non è inoltre previsto alcun budget assegnato agli operatori con riferimento [alla vendita di diamanti] così come non è contemplata alcuna forma di remunerazione variabile per i dipendenti [...] in funzione dei volumi raggiunti*”.

Altresì, la banca ha precisato che il proprio personale “*non è in alcun modo coinvolto nella gestione delle eventuali richieste della clientela [...] atteso che sia nella fase preliminare all’acquisto che in quella di consegna dei diamanti interviene un incaricato di IDE S.p.A.*”.

La banca ha, quindi, trasmesso il modulo di “*Proposta di Acquisto Diamanti da Investimento*” (con i “*Termini e Condizioni Generali di Vendita*”) che è risultato sostanzialmente analogo al sopra illustrato modulo trasmesso dalla società.

### **E. L'esposto presentato da due clienti di "Banco BPM"**

Come anticipato, con nota del 28 marzo 2017, l'avv. [...omissis...], per conto dei sigg. [...omissis...], ha presentato un esposto/reclamo indirizzato a "Banco BPM" e, per conoscenza, anche alla Consob, con cui si esprimevano doglianze in merito all'asserita perdita "*pari al 40% delle somme investite*" dai suoi assistiti per acquistare diamanti dalla "Intermarket Diamond Business S.p.A." ("IDB") "*per il tramite della filiale di Castel Goffredo [della banca] negli anni dal 2006 al 2016*", per un ammontare complessivo di circa 57.000 euro.

Al riguardo, nell'esposto veniva evidenziato che la documentazione contrattuale relativa all'operazione di compravendita dei diamanti attestava l'acquisto della proprietà dei diamanti e la consegna degli stessi agli acquirenti con la certificazione delle "*caratteristiche e valore*" delle pietre preziose in misura corrispondente al prezzo pagato.

Successivamente, nel "*mese di ottobre 2016, su suggerimento della Filiale, i signori [...omissis...] si determinavano a conferire alla [suddetta] I.D.B. mandato per la vendita [di parte dei] diamanti acquistati*". Tuttavia, "*solo due delle gemme venivano vendute*" e gli anzidetti clienti "*venivano informati della sospensione per alcuni mesi dell'acquisizione di mandati a vendere da parte della I.D.B., in quanto la società si dovrà adeguare 'alle nuove normative in uscita'*".

In tale contesto, l'avv. [...omissis...] ha riferito di essersi recata presso la "*Filiale di Castel Goffredo*" per avere delucidazioni al riguardo e nel "*corso di un colloquio con il Sig. [...omissis...] e con [...omissis...] [le] veniva spiegato che [a differenza di quanto emergeva dalla documentazione contrattuale] l'operazione posta in essere dai [suoi] assistiti non era un mero acquisto di pietre preziose, ma un acquisto di un prodotto finanziario composito, che per il 60 % del corrispettivo versato era composto dal valore "di mercato" della gemma, mentre per il 40 % circa era composto da altro*" (l'avvocato non ha, tuttavia, fornito alcuna evidenza documentale in relazione a quanto riferito).

Alla luce di quanto sopra, la Scrivente, con nota del 31 marzo 2017, ha chiesto a "Banco BPM" di fornire chiarimenti in merito all'asserita sussistenza di operazioni finanziarie collegate all'acquisto dei diamanti. Ciò anche in considerazione del fatto che, come visto, dalla documentazione contrattuale e promozionale trasmessa dalla banca nell'ambito della precedente corrispondenza relativa alle modalità di vendita di diamanti non erano emersi riferimenti alla circostanza che le operazioni di compravendita di tale bene comportassero per l'acquirente l'acquisto di un "*prodotto finanziario composito*". Peraltro, "Banco BPM" ha, nell'ambito della cennata corrispondenza, espressamente confermato "*l'assenza di contratti collegati alla vendita dei diamanti*".

La banca ha fornito riscontro con nota pervenuta in data 12 aprile 2017. Con detta nota la banca ha:

- confermato di svolgere "*esclusivamente un'attività di mera segnalazione [a "IDB"], dei nominativi della clientela interessata all'acquisto di diamanti*";
- ribadito "*l'assenza di contratti collegati alla vendita dei diamanti*";
- rappresentato che "*non trova riscontro la circostanza per cui [i dipendenti della citata filiale] abbiano spiegato che l'operazione posta in essere [...] non era un mero acquisto di pietre preziose, ma un acquisto di un prodotto finanziario composito, che per il 60% del corrispettivo versato era composto dal valore 'di mercato' della gemma, mentre per il 40% circa era composto da altro. Al contrario, i [suddetti dipendenti] affermano di non aver parlato né di prodotto finanziario né di composizione del corrispettivo*".